

## **Sentenza: 8 novembre 2016, n. 30/2017 (deposito del 9/02/2017)**

**Materia:** lavori pubblici – contratti pubblici

**parametri invocati:** artt. 3, 24, primo e secondo comma, 117 Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Rimettente:** Corte d'appello di Catanzaro

**Oggetto:** Art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n.18 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale e sulla accelerazione delle relative procedure – Delega agli enti locali in materia di espropriazione per pubblica utilità, di occupazione provvisoria e d'urgenza e di circolazione di veicoli eccezionali)

**Esito:**

- 1) Illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che sia parte della controversia;
- 2) Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117 Cost.

**Estensore nota:** Marialuisa Palermo

**Sintesi:**

La questione di legittimità costituzionale in esame è stata sollevata in via incidentale dalla Corte d'appello di Catanzaro nel corso di un giudizio civile promosso da un consorzio fra comuni contro una società affidataria di un appalto. Tali comuni, per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, avevano convenuto di ricorrere ad un collegio arbitrale composto secondo i criteri di cui alla disposizione oggetto di censura.

Le doglianze del giudice rimettente vertono, in particolare, sull'«*anomala composizione del collegio arbitrale*», così come prevista dall'art. 15 della legge della Regione Calabria 30 maggio 1983, n. 18, in base al quale non è contemplata la possibilità di nomina di un arbitro per il soggetto committente qualora esso sia rappresentato da un ente pubblico diverso dalla regione. Il giudice *a quo*, quindi, adduceva a fondamento di tale censura la violazione dei dettati di cui agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 117 della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità, per assenza di motivazione, della censura sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.

In secondo luogo, il Giudice delle Leggi ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 di cui alla legge della Regione Calabria n. 18/83, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., dichiarandone la fondatezza nel merito. Così come i giudici costituzionali avevano infatti già avuto modo di affermare nella sentenza n. 33 del 1995, avente ad oggetto l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985, n.27, in siffatte questioni di legittimità costituzionale, dirimente si rivela essere la natura dell'arbitrato il quale, così come statuito dagli artt. 806 ss. c.p.c., assurge ad un modo di risoluzione delle controversie cui le parti

possono decidere di ricorrere, nei limiti ivi stabiliti. L'arbitrato rituale, dunque, si qualifica a tutti gli effetti come uno strumento alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria.

Da tale assunto deriva pertanto che *«una legge la quale preveda la composizione del collegio arbitrale per la soluzione di controversie fra un soggetto pubblico ed uno privato, non può far venir meno la caratteristica fondamentale dell'istituto secondo cui, se è dato ad una delle parti la possibilità di designare uno o più componenti del collegio che deve decidere la controversia, pari facoltà deve essere concessa all'altra parte»*. Nondimeno, tale condizione, posta a garanzia della parità fra le parti, nonché della terzietà del collegio arbitrale, non può ritenersi soddisfatta dall'attribuzione di tale facoltà di designazione di due componenti il collegio esclusivamente in capo all'ente regionale, dal momento che in tal modo non si supplisce affatto all'esigenza di garantire specifica rappresentanza processuale all'ente parte della controversia che sia diverso dalla regione. Ne consegue una palese violazione del principio di eguaglianza, foriera di una disparità di trattamento fra la posizione del soggetto appaltatore e l'ente locale committente, entrambi parti della controversia arbitrale.

La Corte Costituzionale ha accolto dunque la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'art. 15 della legge della Regione Calabria n. 18 del 1983, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che fra i cinque componenti del collegio arbitrale uno di essi sia nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che si parte della controversia. Ha dichiarato assorbite le altre censure sollevate con riguardo all'art. 24, commi primo e secondo, della Costituzione.